Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 marzo 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **19.030** - Semestrale L. **10.020** - Trimestrale L. **5.520** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180** - Supplementi ordinari: L. **90** per ogni sedicesimo o frazione di esso.	Annuo L. **14.530** - Semestrale L. **8.020** - Trimestrale L. **4.520** - Un fascicolo L. **80** - Fascicoli annate arretrate: L. **160**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 febbraio 1968, n. **86**.

Autorizzazione di spesa per i comitati regionali per la programmazione economica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogata, fino al 31 dicembre 1968, l'attività dei comitati regionali per la programmazione economica, istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle spese di funzionamento dei comitati indicati al comma precedente e a quelle relative al finanziamento delle indagini, degli studi e delle rilevazioni occorrenti ai comitati medesimi si applicano le disposizioni dello articolo 1 della legge 14 novembre 1962, n. 1619, quale risulta modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1964, n. 188, e dall'articolo 2 della legge 10 giugno 1965, n. 618. A tal fine è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1968, la somma di lire 450 milioni.

Qualora le indagini, gli studi e le rilevazioni occorrenti ai comitati regionali per la programmazione economica siano affidati ad istituti universitari o ad istituti regionali di ricerca e di studio si applicano le modalità di cui alle disposizioni richiamate nel precedente comma.

Art. 2.

All'onere di lire 450 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 5 febbraio 1968, n. **87**.

Determinazione degli aggi esattoriali per il quinquennio 1969-1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 159 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 è sostituito dai seguenti:

« Per i primi cinque anni del decennio 1964-1973, l'aggio da attribuire in sede di conferma non può superare l'8 per cento. L'aggio che supera il limite massimo del 6,72 per cento stabilito dall'articolo 56, al termine del primo quinquennio è ridotto del 5 per cento.

L'aggio risultante non potrà, comunque, essere inferiore, nel minimo, al 6,72 per cento, nè superiore, nel massimo, al 7,50 per cento ».

Art. 2.

Il quarto comma dell'articolo 161 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dai seguenti:

« L'aggio base per l'asta non può essere fissato in misura superiore all'8 per cento e l'aggio di aggiudicazione che superi il limite massimo del 6,72 per cento stabilito dall'articolo 56, al termine del primo quinquennio è ridotto del 5 per cento.

L'aggio risultante non potrà, comunque, essere inferiore, nel minimo, al 6,72 per cento nè superiore, nel massimo, al 7,50 per cento.

Gli stessi criteri si applicano alle esattorie conferite di ufficio per il decennio 1964-1973 ».

Art. 3.

La riduzione dell'aggio operata a norma degli articoli precedenti ha luogo mediante decreto del prefetto.

Gli esattori i quali ritengano di non poter gestire la esattoria con la misura di aggio ridotta, ai sensi della presente legge, hanno facoltà di chiedere la rescissione del contratto con effetto per il quinquennio 1969-1973, con istanza presentata al prefetto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di cui al primo comma.

L'aggio di riscossione per le esattorie comunque conferite per il quinquennio 1969-1973, non potrà superare il 7,50 per cento.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 febbraio 1968, n. **88**.

Finanziamento di una indagine sulla struttura delle aziende agricole.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di dare esecuzione al regolamento n. 70 del 14 giugno 1966 della Comunità economica europea, modificato con regolamento della stessa Comunità n. 35 del 21 febbraio 1967, relativo all'organizzazione di una indagine principale nel quadro di un programma di indagini sulla struttura delle aziende agricole, è autorizzata la spesa di lire 1.875 milioni, da corrispondere all'Istituto centrale di statistica, che cura, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'esecuzione dell'indagine.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO — FANFANI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 febbraio 1968, n. **89**.

Modificazione della denominazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La denominazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, istituito con la legge 13 marzo 1953, n. 208, è modificata in « Mediocredito Trentino-Alto Adige ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 febbraio 1968, n. **90**.

Regolamentazione dell'attività di pesca dell'Azienda municipalizzata delle Valli comunali di Comacchio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' riconosciuto il carattere di allevamento ittico alla attività svolta, nelle Valli del comune di Comacchio, dalla Azienda municipalizzata, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e modificato dalla legge 20 marzo 1940, n. 364.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 febbraio 1968, n. **91.**

Ulteriore proroga dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1416, ed estensione di agevolazioni di cui alla legge 14 novembre 1962, n. 1616, a favore delle nuove costruzioni, nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1967, fissato dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1416, è prorogato alla data del 31 dicembre 1970.

Art. 2.

Le agevolazioni, di cui all'articolo 7 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, sono estese anche ai depositi e attrezzature, direttamente connessi con l'esercizio della navigazione interna, che siano costruiti e gestiti, anche da privati, lungo i fiumi e canali navigabili classificati ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 17 febbraio 1968, n. **92.**

Contributo all'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo derivante dalla partecipazione italiana all'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO), istituita con la Convenzione del 29 marzo 1962, resa esecutiva con legge 6 marzo 1965, n. 258, è aumentato, fino a tutto il 1971, nella misura di lire 30.512.875.000 così ripartite:

anno finanziario	1966	lire	3.670.000.000
» »	1967	»	5.400.000.000
» »	1968	»	5.400.000.000
» »	1969	»	5.400.000.000
» »	1970	»	5.400.000.000
» »	1971	»	5.242.875.000

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1966, 1967 e 1968, si provvede:

quanto a lire 3.670.000.000 relative al 1966, a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

quanto a lire 5.400.000.000 riguardanti il 1967, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;

quanto a lire 5.400.000.000, concernenti il 1968, con corrispondente riduzione del fondo iscritto all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — PIERACCINI — COLOMBO — TREMELLONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 17 febbraio 1968, n. **93.**

Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I commi dal secondo al sesto dell'articolo 1 della legge 21 giugno 1964, n. 463, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Ministro per i lavori pubblici, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce con proprio decreto, distintamente per le principali categorie di lavori, le quote percentuali d'incidenza sul costo complessivo dell'opera tanto della mano d'opera quanto dei materiali, dei trasporti e dei noli, in modo che la loro somma sia eguale a 100, nonchè la composizione della squadra tipo di cui al sesto comma del presente articolo.

Per i materiali, i trasporti e i noli il decreto ministeriale assume ad indici, determinandone l'incidenza, gli elementi di costo, in numero complessivo non superiore a dieci, più rappresentativi secondo la natura dei lavori rientranti in ciascuna categoria.

Per ogni lavoro da appaltare, concedere o affidare, l'amministrazione assume le quote di incidenza dei costi e la squadra tipo stabilite dal decreto ministeriale per la categoria di appartenenza dell'opera, salvo che, in considerazione della particolare natura dei lavori, essa non intenda determinare specificamente in sede di progettazione le quote di incidenza e la squadra tipo, ricavandole dalle analisi di progetto.

Il bando d'asta, l'invito per licitazione o per appalto-concorso o lo schema di contratto a trattativa privata o di cottimo fiduciario devono comunque contenere la indicazione delle quote di incidenza e della squadra tipo. Nel caso di appalto-concorso, quando l'amministrazione si sia avvalsa della facoltà di cui all'ultima parte del precedente comma, le quote di incidenza e la squadra tipo determinate nel progetto prescelto sono confermate espressamente dall'amministrazione.

Per determinare le variazioni di costo della mano d'opera si tiene conto delle variazioni percentuali del costo di una squadra tipo, la cui composizione è stabilita ai sensi dei precedenti commi, comprensivo di tutti gli elementi della retribuzione e di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali, posti a carico dell'imprenditore dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi e contratti collettivi di lavoro ».

Art. 2.

Il termine previsto dalla legge 9 marzo 1967, n. 120, è ulteriormente prorogato a tutto il 30 giugno 1968.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, si applicano a tutti i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge stessa ed entro il 31 luglio 1966, limitatamente alla parte di lavori eseguita entro il 31 dicembre 1968.

Art. 4.

E' data facoltà alle amministrazioni e alle aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, agli enti locali o ad altri enti pubblici di disporre, dopo aver constatato, con il relativo verbale, l'ultimazione delle opere prima del collaudo, su conforme parere dell'ingegnere capo del genio civile o dell'ufficio tecnico competente e sentita la direzione dei lavori, la restituzione totale o parziale delle ritenute prescritte dall'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, o di altre ritenute consimili destinate a scopo di garanzia suppletiva.

La restituzione può essere subordinata alla prestazione di fidejussione rilasciata da istituto di credito o da enti all'uopo autorizzati dalle vigenti disposizioni.

Art. 5.

La facoltà dell'amministrazione di esonerare dalla prestazione della cauzione definitiva al momento della stipulazione del contratto resta regolata dall'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309, anche per i lavori la cui esecuzione sia disciplinata dal capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

Art. 6.

Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, numero 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, è sostituito dal seguente:

« Le decisioni sono valide se prese con l'intervento di metà dei componenti e a maggioranza. In caso di parità di voti prevale quello del presidente ».

Art. 7.

Tra il primo e il secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è inserito il seguente comma:

« In luogo del certificato della cancelleria del tribunale di cui all'ultima parte del precedente comma, le società commerciali possono presentare una dichiarazione sottoscritta dal loro legale rappresentante, dalla quale risulti che la società non si trovi in istato di liquidazione o di fallimento o non ha presentato domanda di concordato; in tal caso, il certificato è presentato dalla ditta aggiudicataria all'atto della stipulazione del contratto ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — PIERACCINI — REALE — TAVIANI — COLOMBO — PRETI — ANDREOTTI — RESTIVO — SCALFARO — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1968.

Applicazione del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156, concernente la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, concernente la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156;

Visto il regolamento n. 90/67 adottato l'8 maggio 1967 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea relativo alle misure transitorie per l'applicazione dei prezzi comuni nel settore dei cereali;

Visto il regolamento n. 120/67 adottato il 13 giugno 1967 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di applicazione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento in esecuzione del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, predetto;

Decreta:

Art. 1.

La sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156, perchè siano considerate importate via mare, ai fini della concessione della riduzione di prelievo o della sovvenzione, le merci indicate nello stesso decreto-legge, è accertata dalla dogana all'arrivo delle merci medesime dall'estero. Il risultato dell'accertamento è annotato dalla dogana nel « manifesto ».

L'annotazione di cui al comma precedente deve essere riportata nella bolletta doganale da emettere per l'importazione definitiva nonchè in ogni altro documento doganale eventualmente emesso in precedenza per una destinazione diversa dalla importazione definitiva.

Art. 2.

Le riduzioni di prelievo all'importazione definitiva dei prodotti indicati nel decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156, sono effettuate dalle dogane nella misura stabilita dal Ministero delle finanze, a norma dello stesso decreto-legge.

Art. 3.

Le sovvenzioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156, sono corrisposte nella misura stabilita dal Ministero delle finanze, a norma dello stesso decreto-legge.

Alla corresponsione provvedono, con le modalità previste negli articoli seguenti, i ricevitori delle dogane delle località in cui hanno sede gli uffici dei compartimenti doganali dai quali dipendono le dogane presso le quali sono state effettuate le operazioni di importazione definitiva.

Art. 4.

Per fruire delle sovvenzioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156, l'importatore deve farne esplicita richiesta nella dichiarazione doganale d'importazione definitiva.

Nei casi previsti dall'art. 2 della citata legge 9 dicembre 1967, n. 1156, la istanza relativa alla sovvenzione, presentata alla dogana che ha emesso la bolletta d'importazione definitiva, deve essere allegata alla « matrice » della bolletta stessa.

Art. 5.

Salvo quanto stabilito nel precedente art. 1 per l'accertamento circa la sussistenza delle condizioni relative all'importazione via mare, la dogana, all'atto della visita, accerta se, per le merci presentate, sussistano le condizioni prescritte per la concessione della sovvenzione e ne fa attestazione nella emittenda bolletta.

Art. 6.

Eseguita la visita, l'impiegato che procede alla liquidazione dei diritti deve anche calcolare ed esporre a parte, nel corpo della emittenda bolletta d'importazione definitiva, le somme corrispondenti alle sovvenzioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156.

Il capo del servizio delle visite controlla l'esattezza dei calcoli effettuati a norma del comma precedente, apponendo sul documento attestazione di regolarità.

Art. 7.

Le dichiarazioni relative alle importazioni che comportano la concessione delle sovvenzioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156, devono essere registrate separatamente dalle altre dichiarazioni di importazione definitiva. A tal fine, deve essere istituita presso le competenti dogane una serie speciale del registro mod. A/7.

Art. 8.

Per ottenere il pagamento delle sovvenzioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156, l'importatore deve presentare alla dogana, che ha emesso la bolletta di importazione definitiva, formale istanza diretta al ricevitore competente a disporre il pagamento a norma del precedente art. 3.

Alla istanza, redatta in originale e tre copie, devono essere allegate la originale bolletta « figlia » d'importazione e tre fotocopie della stessa. Una copia della istanza e una fotocopia della bolletta, munite di timbro a calendario e del numero di protocollo di arrivo, devono essere restituite dalla dogana all'importatore, a titolo, rispettivamente, di ricevuta e di documento di legittimazione della partita di merce sdoganata.

Art. 9.

La dogana accerta se la bolletta presentata concorda con la matrice, verifica se in precedenza sia già stata chiesta la sovvenzione e provvede alle opportune annotazioni sui propri atti e all'apposizione dell'omologazione sulla bolletta « figlia » originale, in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 260 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni, in quanto applicabili. Invia poi al competente ricevitore la istanza originale e una copia della stessa, nonchè la bolletta « figlia » originale con le due restanti fotocopie, e trattiene agli atti l'altra copia dell'istanza.

Nei casi previsti dall'art. 2 della legge 9 dicembre 1967, n. 1156, la dogana, prima di provvedere agli adempimenti di cui al comma precedente, accerta se alla bolletta « matrice » è allegata la istanza per fruire della sovvenzione, come stabilito dal secondo comma del precedente art. 4, e ne fa annotazione sulla bolletta « figlia » originale e sulle relative fotocopie.

Art. 10.

Il ricevitore, con proprio decreto, determina l'ammontare della sovvenzione e ne dispone il pagamento mediante ordinativi mod. 31 C. G. a favore degli aventi diritto, sulle aperture di credito all'uopo emesse dal Ministero delle finanze.

Una fotocopia della bolletta « figlia », munita degli estremi del decreto e dell'ordinativo di pagamento, è restituita dal ricevitore alla dogana che gli ha inviato il carteggio, la quale provvede per la contrapposizione del documento alla corrispondente « matrice », dopo averne presa nota nella copia della istanza in suo possesso.

Art. 11.

I rendiconti delle somme erogate dai ricevitori doganali sulle aperture di credito disposte dal Ministero delle finanze per i pagamenti delle sovvenzioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156, debbono essere trasmessi trimestralmente, secondo le vigenti norme della legge e del regolamento di contabilità di Stato, unitamente ai documenti giustificativi, alle coesistenti ragionerie provinciali dello Stato, le quali, dopo il riscontro di relativa competenza ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, provvederanno ad inoltrarli alle competenti delegazioni regionali della Corte dei conti.

Art. 12.

L'importo dovuto all'erario a norma dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156, è virtualmente riscosso mediante detrazione dall'ammontare della restituzione alla produzione di amido effettuata con impiego di granoturco, dovuto al fabbricante in applicazione delle vigenti disposizioni.

Art. 13.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si osservano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed in particolare quelle contenute nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvati rispettivamente con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1831)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1968.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 5 luglio 1967, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con rappresentanti di enti aventi particolare rilevanza ai fini della programmazione economica regionale;

Vista la nota n. 107 del 6 febbraio 1967, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna comunica che il comitato medesimo, in adempimento del citato decreto 20 giugno 1967, ha deliberato di designare il dott. Francesco Borri, il dott. Sergio Cavina e il dott. ing. Elio Mattioni, quali rappresentanti, rispettivamente, dello Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino, dell'Associazione ricreativa e culturale italiana dell'Emilia-Romagna e degli Istituti autonomi case popolari dell'Emilia-Romagna;

Ritenuta la necessità di procedere in base alle designazioni pervenute alla integrazione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna;

Decreta:

Articolo unico

Sono chiamati a far parte del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna in rappresentanza degli enti aventi particolare rilevanza ai fini della programmazione economica della regione, il dott. Francesco Borri, il dott. Sergio Cavina e il dott. ing. Elio Mattioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(1808)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1968.

Fissazione delle quote di base per lo zucchero, di cui al Regolamento della Comunità economica europea numero 1009/67/CEE del 18 dicembre 1967.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il Regolamento della Comunità economica europea n. 1009/67/CEE del 18 dicembre 1967, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 308 del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visti i Regolamenti della stessa Comunità europea, relativi alla fissazione delle quote di base per lo zucchero, n. 1027/67/CEE del 21 dicembre 1967 e numero 1043/67/CEE del 22 dicembre 1967, pubblicati,

rispettivamente, nelle « Gazzette Ufficiali » delle Comunità europee n. 313 del 22 dicembre 1967 e n. 314 del 23 dicembre 1967;

Considerata la necessità di provvedere agli adempimenti e adattamenti previsti dall'art. 23 del citato Regolamento n. 1009/67/CEE e dai successivi Regolamenti n. 1027/67/CEE e n. 1043/67/CEE;

Considerata l'esigenza di assicurare alle zone di più recente sviluppo bieticolo, soprattutto dell'Italia centro-meridionale e insulare, una adeguata valorizzazione delle rispettive possibilità di produzione, agricola e industriale;

Vista la relazione e le proposte all'uopo formulate dall'apposita commissione tecnica ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

La quantità di zucchero bianco, di cui all'art. 23, paragrafo 1, del Regolamento n. 1009/67/CEE, e dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del Regolamento n. 1027/67/CEE, citati nelle premesse, è ripartita per impresa saccarifera, nei limiti del 90% della quota di base di quintali 12.300.000, secondo le modalità e gli adattamenti stabiliti nello stesso Regolamento n. 1027/67/CEE, agli articoli 1 e 2, e nel successivo Regolamento numero 1043/67/CEE.

In relazione alle citate disposizioni ed ai fini della ripartizione tra le imprese saccarifere del 90% di detta quota di base, cioè quintali 11.070.000 di zucchero bianco, alle produzioni medie ottenute dagli zuccherifici di ciascuna impresa nelle campagne dal 1961-62 al 1965-66, vengono apportati i seguenti adattamenti:

— sono escluse dal calcolo della media le produzioni ottenute nel primo anno di attività dagli zuccherifici che sono entrati in funzione tra l'inizio della compagna 1961-62 e la fine della campagna 1965-66;

— sono esclusi dal calcolo della media gli anni in cui uno zuccherificio, nelle campagne dal 1961-62 al 1965-66, non ha prodotto zucchero o ha interrotto temporaneamente la produzione per incidenti tecnici o per altre circostanze particolari;

— sono conglobate in altre fabbriche della stessa impresa le produzioni di zucchero ottenute dagli zuccherifici che hanno cessato la propria attività nel periodo compreso tra l'inizio della campagna 1961-62 e la fine della campagna 1965-66;

— è attribuita agli zuccherifici di nuova costruzione che sono entrati in funzione dopo la fine della campagna 1965-66, ma anteriormente al 1° settembre 1967, in zone di sviluppo bieticolo, una quota corrispondente alle relative possibilità medie di lavorazione.

Le produzioni medie di zucchero ottenute nel periodo considerato da ciascuna impresa saccarifera, vengono rapportate al suindicato quantitativo di quintali 11.070.000 di zucchero bianco, mediante l'applicazione del coefficiente 1,10735 che esprime la relazione tra la suddetta quantità e la produzione media, ottenuta in Italia nel quinquennio 1961-62 - 1965-66, adattata secondo i criteri di cui al comma precedente.

Tale coefficiente non si applica alla quota attribuita alle nuove fabbriche di cui all'ultimo trattino del secondo comma del presente articolo.

Art. 2.

In applicazione dei criteri di ripartizione del 90% della quota di base, di cui al precedente art. 1, le quantità, espresse in quintali netti di zucchero bianco, attribuite a ciascuna impresa saccarifera sono le seguenti:

Società Eridania - Zuccherifici nazionali - Genova	3.805.570
Società Italiana per l'industria degli zuccheri - Roma	2.361.020
Società Zuccherificio e raffineria Pontelongo - Bruxelles	662.770
Società Distilleria di Cavarzere - Cavarzere (Venezia)	662.912
Società Generale di zuccherifici - Bruxelles	111.729
Società SADAM - Bologna	457.270
Società Romana Zuccheri - Genova	280.193
Società Zuccherificio del Volano - Genova	255.157
Società Zuccherificio di Sermide - Genova	185.415
Società Zuccherificio di Cecina - Genova	74.138
Società Spicalauis - Genova	363.473
Società Zuccherificio di Avezzano - Roma	271.057
Società Zuccherificio del Fucino - Avezzano	151.767
Società generale delle conserve alimentari « Cirio » - Zuccherificio di Capua - Roma	79.544
Società Zuccherificio Castiglionese - Roma	137.203
Cooperativa produttori agricoli - CO. PRO.A. - Ostellato (Ferrara)	113.652
Cooperativa produttori bieticoli - CO. PRO.B. - Bologna	109.991
Società Zuccherificio e raffineria di Mizzana - Mizzana (Ferrara)	96.838
Società Fondiaria industriale romagnola - Bologna	187.464
Società Fondiaria agricola industriale - Valdagno (Vicenza)	120.279
Società Distillerie agricole - SADA - Bologna	98.339
Zuccherificio e raffineria di S. Agata del Mugello di Wobbe ing. Goffredo - S. Agata del Mugello (Firenze)	62.471
Società Zuccherifici meridionali - Matera	109.364
Società Agricola industriale emiliana - Bologna	178.808
Compagnia industrie saccarifere S. Eufemia Lamezia - Roma	133.576
Totale	11.070.000

Le sopraindicate quantità comprendono le seguenti quantità massime di zucchero, espresse in quintali netti di zucchero bianco, producibili dalla dezuccherazione dei melassi di produzione nazionale:

Società Eridania zuccherifici nazionali - Genova	51.516
Società Italiana per l'industria degli zuccheri - Roma	262.097
Società Distilleria di Cavarzere - Cavarzere (Venezia)	214.769
Società Zuccherificio e raffineria di Mizzana - Mizzana (Ferrara)	1.324

Art. 3.

La quantità di zucchero bianco, di cui all'art. 3, paragrafo 3, del Regolamento n. 1027/67/CEE, corrispondente al 10% della quota di base, cioè quintali 1.230.000, è parimenti ripartita per impresa saccarifera secondo i seguenti criteri:

1) un quantitativo di quintali 615.000, pari al 50% di q.li 1.230.000, in misura proporzionale alla differenza tra la produzione ottenuta dalle singole imprese saccarifere nella campagna 1966-67 e quella risultante dalla attribuzione del 90% della quota di base, di cui al precedente art. 2, nei casi in cui quest'ultima quantità risulti inferiore alla prima;

2) il restante 50%, per un quantitativo di q.li 615.000 come segue:

A) quintali 430.500, pari al 35%:

a) *all'Italia settentrionale - province di sviluppo bieticolo che mediamente negli anni* 1965 *e* 1966 *hanno registrato, rispetto alla media degli investimenti dei quinquennio* 1961-1965, *un incremento della coltivazione superiore al* 35%:

alle imprese saccarifere con più di una unità di produzione: attribuzione, ai fini del riparto, del peso 0,15, applicato alla produzione di zucchero della campagna 1966-67, limitatamente e con riferimento alle fabbriche operanti nelle province che hanno registrato l'anzidetto incremento percentuale degli investimenti a barbabietola, potendo tali imprese beneficiare della possibilità di procedere a compensazioni e a trasferimenti di quote nell'ambito dell'impresa stessa;

alle imprese saccarifere con una sola unità di produzione: attribuzione, ai fini del riparto, del peso 1,50, applicato alla produzione di zucchero della campagna 1966-67, limitatamente a quelle operanti nelle province che hanno registrato l'anzidetto incremento percentuale degli investimenti a barbabietola;

b) *all'Italia centrale - province di sviluppo bieticolo, con investimenti a coltura superiori a* 1000 *ettari e che mediamente negli anni* 1966 *e* 1967 *hanno registrato, rispetto alla media degli investimenti del quinquennio* 1961-1965, *un incremento della coltivazione superiore al* 35%:

alle imprese saccarifere con più di una unità di produzione: attribuzione, ai fini del riparto, del peso 0,50, applicato alla produzione di zucchero della campagna 1966-67, limitatamente e con riferimento alle fabbriche operanti nelle province che hanno registrato l'anzidetto incremento percentuale degli investimenti a barbabietola, fatta eccezione per le fabbriche, site nelle stesse province, appartenenti a imprese che hanno beneficiato dell'assegnazione di cui al quarto trattino del secondo comma del precedente art. 1, alle quali viene attribuito il peso di 0,15;

alle imprese saccarifere con una sola unità di produzione: attribuzione, ai fini del riparto, rispettivamente, del peso 1,50, applicato alla produzione di zucchero della campagna 1966-67, a quelle operanti in province con una superficie a coltura superiore ai 2000 ettari e del peso di 0,75, applicato alla produzione di zucchero della stessa campagna, a quelle operanti in province con una superficie a coltura superiore a 1000 ettari ma non a 2000, e che nell'uno e nell'altro caso abbiano registrato l'anzidetto incremento percentuale degli investimenti a barbabietola;

c) *all'Italia meridionale e insulare - province di sviluppo bieticolo, con investimenti a coltura superiori a* 1000 *ettari, che nell'anno* 1967 *hanno registrato, rispetto alla media degli investimenti del quinquennio* 1961-1965, *un incremento della coltivazione superiore al* 35%:

alle imprese saccarifere con più di una unità di produzione: attribuzione, ai fini del riparto, del peso 0,66, applicato alla produzione di zucchero della campagna 1966-67, limitatamente e con riferimento alle fabbriche operanti nelle province che hanno registrato l'anzidetto incremento percentuale degli investimenti a barbabietola;

alle imprese saccarifere con una sola unità di produzione: attribuzione, ai fini del riparto, del peso 2, applicato alla produzione di zucchero della campagna 1966-67, limitatamente a quelle operanti nelle province che hanno registrato l'anzidetto incremento percentuale degli investimenti a barbabietola;

d) le quantità risultanti dall'applicazione dei pesi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono rapportate, in proporzione, alla citata quota di complessivi quintali 430.500;

B) quintali 123.000, pari al 10%, in misura proporzionale alla produzione di zucchero ottenuta nella campagna 1966-67:

a) agli zuccherifici gestiti da cooperative di produttori agricoli;

b) agli zuccherifici siti in zone bieticole di elevato interesse agronomico e sociale, con partecipazione di enti di sviluppo, cooperative di produttori agricoli e loro consorzi;

C) quintali 61.500, pari al 5%, agli zuccherifici della Calabria per la constatata esigenza agronomica e sociale di assicurare il consolidamento della bieticoltura locale.

Art. 4.

In applicazione dei criteri di ripartizione del 10% della quota di base, di cui al precedente art. 3, le quantità, espresse in quintali netti di zucchero bianco, attribuite a ciascuna impresa saccarifera sono le seguenti:

Società Eridania - Zuccherifici nazionali - Genova	145.926
Società Italiana per l'industria degli zuccheri - Roma	153.856
Società Zuccherificio - Raffineria Pontelongo - Bruxelles	64.558
Società Distilleria di Cavarzere - Cavarzere (Venezia)	99.857
Società Generale di zuccherifici - Bruxelles	26.017
Società SADAM - Bologna	73.633
Società Romana zucchero - Genova	13.207
Società Zuccherificio di Sermide - Genova	15.845
Società Spicalauis - Genova	21.036
Società Zuccherificio del Fucino - Avezzano	53.899
Società generale conserve alimentari « Cirio » - Roma	67.517
Società Zuccherificio castiglionese - Roma	39.430

Cooperativa produttori agricoli - Ostellato (Ferrara)	40.484
Cooperativa produttori bieticoli - Minerbio (Bologna)	94.338
Società Zuccherificio e Raffineria di Mizzana - Mizzana (Ferrara)	902
Società Fondiaria industriale romagnola - Bologna	3.981
Società Fondiaria agricola industriale - Valdagno	10.684
Società Zuccherifici meridionali - Matera	70.869
Società Agricola industriale emiliana - Bologna	110.517
Compagnia industrie saccarifere S. Eufemia Lamezia - Roma	118.444
Totale	1.230.000

Art. 5.

Allo scopo di consentire, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2, del Regolamento n. 1009/67/CEE, citato nelle premesse, la necessaria tutela degli interessi dei produttori di barbabietola, la ripartizione tra gli zuccherifici delle quantità di zucchero complessivamente attribuite, in forza dei precedenti articoli 2 e 4, a ciascuna impresa saccarifera avente 2 o più stabilimenti di trasformazione, è soggetta al preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

In mancanza, restano valide, per ciascuno zuccherificio, le quote risultanti dalla media delle produzioni annuali di zucchero ottenute nelle campagne dal 1961-62 al 1965-66, applicando il coefficiente di cui al terzo comma del precedente articolo 1 e le maggiorazioni quantitative di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

Sono parimenti soggetti al preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il trasferimento, totale o parziale, di quote di zucchero da uno zuccherificio ad altro zuccherificio appartenente alla stessa impresa e la concentrazione di quote di produzione.

La stipulazione dei contratti di fornitura delle barbabietole tra le imprese saccarifere e gli agricoltori delle zone di approvvigionamento di ciascuno zuccherificio, nonché la esecuzione dei contratti stessi, devono essere effettuate nel rispetto degli interessi dei produttori di barbabietole e delle norme comunitarie adottate e da adottarsi dalla Comunità economica europea in applicazione degli articoli 5, 6, 30 e 45 del Regolamento numero 1009/67/CEE.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(2114)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1968, registro n. 2, foglio n. 161, è stato accolto il ricorso straordinario proposto il 24 maggio 1966 dal dott. Virgilio Bruno avverso il provvedimento con il quale il Ministero di grazia e giustizia ha rigettato, con nota n. 7/463 - 1ª sessione 1965, del 23 aprile 1966, la sua domanda di iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(1852)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 21 febbraio 1968, la gestione commissariale della società cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), è stata prorogata fino al 20 agosto 1968.

Dalla data di detto decreto il dott. Paolo Ruggiero è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta cooperativa, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Gesuè.

(1898)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Udine-Rivolto

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stato diposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Codroipo della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Udine-Rivolto con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel temine di giorni centoventi (120), da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda, e al decreto ministeriale n. 438 del 13 novembre 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 300 in data 4 dicembre 1964.

(2002)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia all'allestimento della « XIX Fiera internazionale delle attività agrumarie, delle essenze e degli olii », in Reggio Calabria.

I promotori della « XIX Fiera internazionale delle attività agrumarie, delle essenze e degli olii » con la nota del 27 gennaio 1968, n. 544, hanno comunicato che la predetta manifestazione, programmata in Reggio Calabria dal 21 febbraio al 2 marzo 1968, non avrà più luogo.

(2046)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA MILANO

Approvazione del piano di zona del comune di Gaggiano (Milano)

Con decreto provveditoriale in data 17 febbraio 1968, n. 2742, è stato approvato il piano di zona del comune di Gaggiano (Milano), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, unitamente al relativo programma di fabbricazione.

(1836)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 17730 del 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1968, registro n. 2, foglio n. 154, è stato dichiarato in parte irricevibile e in parte respinto il ricorso straordinario proposto il 28 aprile 1966 dal sig. De Falco Angelo avverso il provvedimento del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma in data 5 novembre 1965, con il quale sono state respinte le richieste del ricorrente intese ad ottenere una adeguata revisione del trattamento giuridico ed economico.

(1895)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Camposampiero (Padova) a modificare l'art. 9 del regolamento della scuola per infermiere ed infermieri generici istituita presso l'ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.13.III.54/4/1964, in data 23 febbraio 1968, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Camposampiero (Padova) è autorizzata a modificare l'art. 9 del regolamento della scuola per infermiere ed infermieri generici istituita presso l'ospedale medesimo.

(1970)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1968, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 254, il ricorso straordinario proposto dal sig. Giuseppe Muciaccia avverso il decreto ministeriale 2 agosto 1963, relativo alle promozioni alla qualifica di primo archivista dell'amministrazione centrale del tesoro, conferite per il 1962, è stato dichiarato inammissibile.

(2052)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 44

Corso dei cambi del 1° marzo 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,98	624,70	624,79	624,50	624,60	—	624,62	624,50	624,98	624,93
$ Can.	574,55	574,40	574,25	574,15	574,30	—	574,25	574,15	574,55	574,55
Fr. Sv.	143,66	143,76	143,73	143,72	143,65	—	143,86	143,72	143,66	143,66
Kr. D.	83,88	83,88	83,85	83,83	83,85	—	83,90	83,83	83,88	83,88
Kr. N.	87,54	87,52	87,48	87,43	87,45	—	87,55	87,43	87,54	87,54
Kr. Sv.	120,85	120,78	120,74	120,76	120,80	—	120,79	120,76	120,85	120,85
Fol.	173,20	173,19	173,17	173,135	173,15	—	173,13	173,135	173,20	173,17
Fr. B.	12,58	12,582	12,5885	12,5865	12,58	—	12,587	12,5865	12,58	12,585
Franco francese	126,93	126,89	127,065	126,97	126,90	—	126,955	126,97	126,93	126,92
Lst.	1502,60	1499,45	1499,30	1499,25	1499 —	—	1498,50	1499,25	1502,60	1500,25
Dm. occ.	156,10	156,69	156,14	156,06	156 —	—	156,07	156,06	156,10	156,08
Scell. Austr.	24,17	24,16	24,17	24,1730	24,10	—	24,165	24,1730	24,17	24,17
Escudo Port.	21,83	21,84	21,85	21,83	21,80	—	21,80	21,83	21,83	21,83
Peseta Sp.	8,96	8,95	8,96	8,9540	8,95	—	8,955	8,9540	8,96	8,96

Media dei titoli del 1° marzo 1968

Rendita 5 % 1935	105,025
Redimibile 3,50 % 1934	100,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,625
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° marzo 1968

1 Dollaro USA	624,56
1 Dollaro canadese	574,20
1 Franco svizzero	143,79
1 Corona danese	83,865
1 Corona norvegese	87,49
1 Corona svedese	120,775
1 Fiorino olandese	173,132
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	126,962
1 Lira sterlina	1498,875
1 Marco germanico	156,065
1 Scellino austriaco	24,169
1 Escudo Port.	21,815
1 Peseta Sp.	8,954

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a duecentocinquanta posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, di cui alla tabella II annessa alla legge 13 maggio 1966, n. 303, in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentocinquanta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero del codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra cui siano applicabili le disposizioni delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 5 marzo 1963, n. 367;

per i mutilati ed invalidi per servizio cui siano applicabili le disposizioni della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

per i mutilati ed invalidi civili cui siano applicabili le disposizioni delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 6 agosto 1966, n. 625;

per i mutilati ed invalidi del lavoro cui siano applicabili le disposizioni della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per gli orfani e le vedove di guerra e di caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, nonchè i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter* rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati e gli invalidi civili: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro;

d) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante lo attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

h) i figli degli invalidi di guerra: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

i) i figli degli invalidi per servizio e degli invalidi del lavoro, le madri e le sorelle vedove o nubili di caduti in guerra, di caduti per servizio o di caduti sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi delle cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare. Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, a' termini dello art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certicato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegraci non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio favorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1968
Registro n. 2, foglio n. 369.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
Economia e politica agraria, estimo rurale;
Zootecnia.

Prova orale

Le materie delle prove scritte;
Industrie agrarie;
Costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria;
Principi di diritto agrario; legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.

Roma, addì 2 gennaio 1968

Il Ministro: RESTIVO

(1443)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della commisione giudicatrice del concorso pubblico per esami a settantuno posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre successivo, registro n. 26 Interno, foglio n. 356, col quale è stato indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di settantuno posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; nonchè le norme di esecuzione del testo unico stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per settantuno posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Severini prof. dott. Ugo, consigliere di Stato.

Componenti:

Pino prof. Augusto, ordinario di istituzioni di diritto privato nella Università di Cagliari;

Dolce prof. Raffaele, libero docente di diritto penale nella Università di Roma;

Gigli dott. Gustavo, vice prefetto, direttore della divisione personale di pubblica sicurezza;

Bonichi dott. Ettore, questore.

Il dott. Paolo Sarullo, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza, eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

Sono aggregati alla commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, quali esperti, con voto consultivo:

Paceri dott. Rocco, vice questore, per la prova facoltativa di fotografia;

Caputo dott. Francesco, commissario di pubblica sicurezza, per la prova facoltativa di telegrafia;

Fiorellino Pierino, 1° interprete, per la prova obbligatoria e per quelle facoltative di lingue straniere;

Valenti Nicolò, segretario principale, per la prova facoltativa di stenografia.

Ai componenti della commissione giudicatrice saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, **n. 5**, modificato dalla legge 5 giugno 1967, **n. 417.**

Il relativo onere presuntivo di L. 1.300.000 graverà sul capitolo 1443 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1968.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1968
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 274.

(1926)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6150 del 3 gennaio 1968, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1966;

Considerato che il segretario di detta commissione dott. Elpidio Simeoni ha lasciato il servizio presso l'amministrazione sanitaria e che pertanto occorre provvedere in conformità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Marino Gioia, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1966, in sostituzione del dott. Elpidio Simeoni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Parma e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Parma, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Parma, addì 12 febbraio 1968

Il medico provinciale: SIGGIA

(1625)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di medico condotto vacante nel comune di Latina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3037 del 16 maggio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento del posto della 2ª condotta medica del comune di Latina;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Latina, nonchè la proposta dell'Ordine provinciale dei medici di Latina e del comune interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Pierro Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Puntillo Stelio, medico provinciale superiore del Ministero della sanità in servizio presso il Ministero della sanità;
Tipaldi Mattia, primario medico dell'Ospedale civile di Formia;
Chiota Giuseppe, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Latina;
Barbato Angelo, direttore di sezione della prefettura di Latina;
Saviani Egidio, medico condotto di Terracina.

Segretario:

Santoriello Vincenzo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Formia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Latina e del comune interessato.

Latina, addì 7 febbraio 1968

Il medico provinciale: BIANCO

(1777)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9888 del 4 dicembre 1967, con il quale è stata nominata la commissione del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1966;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del prof. Giovanni Romaniello, componente della commissione, perchè impedito;

Vista la designazione dell'ordine dei medici chirurghi di Catanzaro;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro è costituita come appresso:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, direttore divisione Ministero della sanità.

Componenti:

Bottari dott. Silvio, vice prefetto di Catanzaro;
De Prisco dott. Antonio, medico provinciale superiore - Cosenza;
Virgillo prof. Gianfranco, primario chirurgo ospedale civile di Nicastro;
Zurlo prof. Anselmo, primario medico ospedale civile di Crotone;
Casale dott. Bonaventura, medico condotto di Catanzaro.

Segretario:
Notarianni dott. Ivan, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 30 gennaio 1968

Il medico provinciale: GIUTTARI

(1818)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5 del 31 gennaio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nei comuni della provincia al 30 novembre 1966;

Visto il successivo decreto n. 445 del 7 dicembre 1967, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visto il telegramma n. 300XI.II.70.C/2305 del 14 febbraio 1968 con il quale il Ministero della sanità designa il dott. Amedeo Salerni, ispettore generale veterinario, quale componente della commissione giudicatrice del concorso in oggetto in sostituzione del dott. Elios Luisi, impossibilitato a partecipare;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Amedeo Salerni, ispettore generale veterinario della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini stabiliti.

Roma, addì 14 febbraio 1968

Il veterinario provinciale: NISI

(1688)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAVENNA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale aggiunto vacante nel comune di Ravenna.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 873, in data 21 marzo 1966, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la nomina del titolare del posto di veterinario comunale aggiunto del comune di Ravenna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina del titolare del posto di veterinario comunale aggiunto del comune di Ravenna, indetto con decreto nelle premesse citato, è composta come segue:

Presidente:
Caruso dott Antonino, direttore di divisione.

Componenti:
Carvini prof. Carlo, veterinario provinciale capo;
Messieri prof. Albino, docente in clinica medica veterinaria;
Montroni prof. Luigi, docente in anatomia patologica;
Casadei dott. Ettore, consigliere di 1ª classe;
Rambelli dott. Antonio, veterinario comunale.

Segretario:
Cristaldi dott. Francesco, consigliere di 3ª classe.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'ufficio della prefettura di Ravenna e del comune interessato.

Ravenna, addì 5 febbraio 1968

Il veterinario provinciale: ZANNI

(1778)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2474 - AA.6/6 in data 28 novembre 1967, con il quale sono stati dichiarati vincitori del concorso a posti di veterinario condotto del consorzio veterinario tra i comuni di Bovolenta, Maserà, Casalserugo, Polverara e del consorzio veterinario tra i comuni di Vescovana, Barbona, Granze, S. Elena, i dottori Simio Carmelo e Magni Vittorio;

Vista la nota in data 14 febbraio 1968 con la quale il presidente del consorzio veterinario tra i comuni di Vescovana, Barbona, Granze e S. Elena, segnala che il dott. Piccotin Giuseppe non ha assunto nei termini prescritti regolare servizio e per cui deve ritenersi rinunciatario del posto conferitogli;

Ritenuto di dover assegnare il posto predetto al candidato che segue il dott. Piccotin in graduatoria e che l'ha espressamente richiesto nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il proprio decreto n. 2473 - AA.6/6 in data 28 novembre 1967, con il quale viene approvata la graduatoria di merito del concorso in parola;

Visto l'ordine delle preferenze espresso dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Baldi Guido, classificato al 4° posto della graduatoria di merito del concorso di cui in premessa, viene dichiarato vincitore del concorso suddetto ed assegnato alla condotta del Consorzio veterinario tra i comuni di Vescovana, Barbona, Granze, S. Elena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio anunzi legali della provincia di Padova, e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 16 febbraio 1968

Il veterinario provinciale: BERTI

(1901)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.